

Le srl unipersonali nel perimetro della 231

Le s.r.l. unipersonali rientrano tra gli enti sottoposti alla disciplina del d.lgs. 231/2001 posto che, diversamente dalle imprese individuali, sono soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio.

E' quanto emerge dalla sentenza n. 42611 del 21/11/2024 con la quale la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento sul tema, specificando come occorra verificare l'organizzazione, l'attività svolta e le dimensioni dell'impresa, nonché se possa riscontrarsi un interesse sociale distinto da quello della persona fisica.

La vicenda traeva origine dalla sentenza con la quale la Corte di appello di Torino condannava una s.r.l. unipersonale per il reato di traffico illecito di rifiuti, e, parallelamente, l'amministratrice di fatto, condannata per il reato presupposto.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, lamentando, in particolare, la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza di un interesse dell'ente distinto da quello della persona fisica.

La Corte territoriale, infatti, non avrebbe considerato né la sovrapposibilità della posizione della persona fisica rispetto a quella della società ricorrente, né la mancanza, in quest'ultima, delle necessarie connotazioni di complessità tali da far ipotizzare una difettosa organizzazione dell'ente. Si tratta, infatti, di una società unipersonale dotata di un modesto capitale sociale, nella quale l'imputato è amministratore e socio unico.

Dunque non si poteva affermare l'esistenza di un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, tale da potersi distinguere da quelli dell'imputato.

La Cassazione, sul punto, ha ribadito il

DS6901 suo costante orientamento per cui le società unipersonali a responsabilità limitata sono assoggettate alla disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001, essendo, a differenza delle imprese individuali, soggetti giuridici autonomi, dotati di un proprio patrimonio e formalmente distinti dalla persona fisica dell'unico socio (Cass. Pen. 45100/2021). Nell'accertare la responsabilità dell'ente occorre dunque verificare se sia individuabile un interesse distinto da quello dell'unico socio, tenendo conto dell'organizzazione della società, dell'attività svolta, delle dimensioni dell'impresa e dei rapporti fra socio unico e società.

Stando alla Suprema Corte, il Giudice territoriale avrebbe applicato rigorosamente suddetti principi, valorizzando, in particolare, l'organizzazione interna tutt'altro che rudimentale: era stato accertato, infatti, che oltre all'amministratore, la società poteva contare su ben undici dipendenti e su un amministratore distinto dal legale rappresentante.

L'imputato, dunque, non aveva agito nell'interesse proprio o di terzi, ma proprio nell'interesse della società la quale aveva beneficiato di un rilevante profitto dal reato.

Essendo i centri di interesse duplicati, è stata ritenuta corretta la condanna della società, ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Marco Pauletti

— © Riproduzione riservata — ■

